



Delibera della Giunta Regionale n. 162 del 03/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:

TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA PER L'ANNO 2014 (ART.4-BIS L.R.9/83 S.M.I., D.G.R. 161/12).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 – *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 – *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- b. che la L.R. 9/83 è stata oggetto di integrazioni e modifiche, tra cui quelle introdotte dalla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)* (B.U.R.C. n. 6 del 28/01/12);
- c. che l'art. 33 della L.R. 1/12, tra l'altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 l'art. 4-bis – *Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*, che recita:
 - «1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.
 2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.
 3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.
 4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.
 5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.
 6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.»;
- d. che con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), per le motivazioni ivi riportate, la Giunta Regionale:
 - d.1. ha approvato le *Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983* in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal

- rischio sismico che, in attuazione dell'articolo 4-bis comma 1 della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: L.R. 9/83), sono trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata che inoltrano specifica richiesta (nel seguito: enti richiedenti);
- d.2. ha precisato che per il menzionato trasferimento gli enti richiedenti devono presentare "specifica richiesta":
- al Settore provinciale del Genio Civile (attualmente: UOD - Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile) competente per territorio;
 - «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» (ossia fino al 30 aprile 2012) per il primo anno di applicazione ed «entro il 31 gennaio di ogni anno» per gli anni successivi;
 - a firma del legale rappresentante e su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nella quale si dà atto dell'accertata adeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse (in analogia a quanto disposto all'articolo 5 comma 5 della L.R. 9/83 per il controllo sulla realizzazione dei lavori), redatta in conformità al facsimile allegato;
- d.3. ha precisato che la specifica richiesta non deve essere ripresentata ogni anno, qualora l'ente sia già stato destinatario del trasferimento;
- d.4. ha precisato che ciascuna UOD del Genio Civile alla scadenza dei termini prescritti, trasmette annualmente all'Area Generale di Coordinamento "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione" (attualmente: DG LLPP - Direzione Generale 53-08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile) le richieste pervenute, complete di tutta la documentazione necessaria;
- d.5. ha stabilito che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi sia sancito con deliberazione di Giunta regionale che prenda atto, in unica soluzione annuale, di tutte le richieste pervenute entro i termini indicati all'art. 4-bis comma 1 della L.R. 9/83;
- d.6. ha precisato che tale trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo;
- d.7. ha stabilito che non possono essere accolte le richieste di trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi provenienti da comuni singoli, da comuni facenti parte dell'unione o da comuni riuniti in forma associata che, già per l'effettuazione del controllo sulla realizzazione dei lavori di loro competenza (art. 3 comma 3 lettera c della L.R. 9/83), hanno chiesto alla Giunta regionale di sostituirsi, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 comma 5 della L.R. 9/83, in costanza delle già rappresentate situazioni di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse;
- d.8. ha dato atto che gli enti richiedenti il trasferimento provvederanno a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4-bis della L.R. 9/83;
- d.9. ha precisato che il «decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata», con il quale vengono nominate le commissioni di cui all'art. 4-bis, commi 2, 3 e 4, della L.R. 9/83, deve altresì indicare ogni ulteriore aspetto connesso al funzionamento delle commissioni stesse, preventivamente regolamentato dal medesimo ente;
- d.10. ha precisato che, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4-bis della L.R. 9/83, il responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente richiedente il trasferimento è tenuto a trasmettere alla competente UOD del Genio Civile unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano «opere di edilizia privata» che non superano l'altezza di «metri 10,50 dal piano di campagna», nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda «opere pubbliche o di interesse pubblico»;
- d.11. ha dato atto che, nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, gli enti destinatari del trasferimento sono tenuti al rispetto del regolamento regionale n.4 del 2010, per quanto non diversamente disciplinato dall'art. 4-bis della L.R. 9/83;

- d.12. ha dato atto che gli enti destinatari del trasferimento sono tenuti ad effettuare anche i controlli sulla realizzazione di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 9/83, già attribuiti dalla medesima norma ai singoli comuni;
- d.13. ha preso atto che, ai fini della corretta applicazione dell'art. 4-bis comma 6 della L.R. 9/83, per il funzionamento delle commissioni saranno trasferite ai predetti enti le risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 2, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna;
- d.14. ha stabilito che dette risorse finanziarie, versate all'ARCADIS ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della L.R. 9/83, saranno trasferite dalla stessa ARCADIS ai citati enti, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alla denuncia dei lavori;
- d.15. ha stabilito che tali risorse siano trasferite annualmente, a consuntivo, in un'unica soluzione;
- d.16. ha stabilito che il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di cui al punto 6 della medesima D.G.R. 161/12, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
- d.17. ha demandato al Dirigente della struttura preposta al coordinamento delle UOD del Genio Civile l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della medesima deliberazione;
- e. che con Delibera n. 317 del 28/06/12 (B.U.R.C. n. 42 del 09/07/12), la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in argomento agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta nell'anno 2012 (entro il termine previsto del 30/04/12);
- f. che con Delibera n. 119 del 27/05/13 (B.U.R.C. n. 29 del 03/06/13), la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta entro il termine previsto del 31/01/13;

PREMESSO, ALTRESI', che con Delibera n. 478 del 10/09/12 e ss., in attuazione del regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 - *Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*, è stata definita la nuova articolazione delle strutture amministrative della Giunta Regionale della Campania tra le quali, in particolare, è stata istituita l'UOD 53-08-08 – Servizio Sismico, con funzioni (tra l'altro) di coordinamento degli uffici del Genio Civile e di raccordo delle competenze trasferite agli enti locali;

PRESO ATTO:

- a. che sono pervenute, alle UOD dei Geni Civili competenti a riceverle, diverse istanze di trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 9/83, da parte di comuni (elencati nel seguito della presente deliberazione) che intendono iniziare ad esercitare le stesse in forma singola ovvero che, essendo già stati destinatari del predetto trasferimento negli scorsi anni, intendono esercitarlo con modalità differenti;
- b. delle seguenti relazioni istruttorie conseguentemente prodotte dalle UOD dei Geni Civili (riportate in allegato "B" alla presente deliberazione):
- b.1. (UOD Genio Civile di Avellino) prot. 125979 del 21/02/14 e 182647 del 13/03/14 (n°2 istanze);
- b.2. (UOD Genio Civile di Benevento) prot. 88263 del 06/02/14 (n°3 istanze);
- b.3. (UOD Genio Civile di Caserta) prot. 265389 del 14/04/14 (n°10 istanze);
- b.4. (UOD Genio Civile di Napoli) prot. 150418 del 04/03/14 e 189610 del 17/03/14 (n°11 istanze);
- b.5. (UOD Genio Civile di Salerno) prot. 117280 del 18/02/14 (n°1 istanza);
- c. che dalle richiamate relazioni istruttorie emerge che per l'anno 2014 non sono assentibili le istanze prodotte dai seguenti enti, per le motivazioni nel seguito specificate:

Comune	Prov.	Modalità di esercizio	motivazione
Avella	AV	in forma singola	istanza del 30/01/2014 pervenuta il 05/02/2014
c.2. (UOD Genio Civile di Caserta)			
Comune	Prov.	Modalità di esercizio	motivazione
San Nicola la Strada	CE	in forma singola	istanza presentata oltre il termine del 31 gennaio 2014, di

			cui al punto 2 lett. b) del dispositivo della D.G.R. 161/2012
c.3. (UOD Genio Civile di Napoli)			
<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Modalità di esercizio</i>	<i>motivazione</i>
Volla	NA	in forma singola	istanza non perfezionata secondo le disposizioni e con i contenuti dello schema di domanda, facsimile, approvato con la D.G.R. 161/2012,
c.4. (UOD Genio Civile di Salerno)			
<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Modalità di esercizio</i>	<i>motivazione</i>
Torraca	SA	in forma singola	la richiesta di trasferimento non è stata redatta a seguito di conforme deliberazione del competente organo collegiale nella quale si dà atto dell'accertata adeguatezza funzionale in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, né è stata redatta in conformità al modello allegato alla D.G.R. n. 161 del 04/04/2012

RITENUTO di dover adottare, per le istanze di trasferimento oggetto delle richiamate istruttorie, la deliberazione di cui al punto 6 della citata D.G.R. 161/12, per sancire il trasferimento delle attività e delle funzioni di che trattasi ai comuni, alle unioni di comuni e ai comuni in forma associata che ne hanno formulato regolare istanza, nonché per sancire differenti modalità di esercizio, concordemente a quanto da essi richiesto, per alcuni comuni già destinatari del predetto trasferimento negli scorsi anni;

VISTO:

- la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
- la delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012;
- la delibera di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012;
- la delibera di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di trasferire per l'anno 2014, in attuazione dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 s.m.i., nonché della deliberazione n. 161/12 e dell'ulteriore disposizione di attuazione di cui al precedente punto, sulla scorta delle relazioni istruttorie riportate in *allegato "B"*, le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata, di seguito elencati per provincia:

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento delle funzioni	
				data di efficacia	provvedimento
1	Fontanarosa	AV	recede dall'unione di comuni (unione Terre dell'Ufita); esercita in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento delle funzioni	
				data di efficacia	provvedimento
1	Benevento	BN	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco
2	Cautano	BN	in forma singola	"	"
3	Montesarchio	BN	in forma singola	"	"

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento delle funzioni	
				data di efficacia	provvedimento
1	Bellona	CE	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco
2	Caserta	CE	in forma singola	"	"
3	Castel Campagnano	CE	termina in forma singola; esercita in forma associata con:	"	"

			1-Castel Campagnano (capofila), 2-Ruviano		
4	Falciano del Massico	CE	in forma singola	“	“
5	Frignano	CE	in forma singola	“	“
6	Macerata Campania	CE	in forma singola	“	“
7	Marcianise	CE	in forma singola	“	“
8	Pietravairano	CE	recede dalla forma associata con: 1-Caianello, 2-Pietravairano, 3-Vairano Patenora (capofila); esercita in forma singola	“	“
9	Ruviano	CE	in forma associata con: 1-Castel Campagnano (capofila), 2-Ruviano	“	“
10	Sant'Angelo d'Alife	CE	in forma singola	“	“

n°	Comune	Prov.	Modalità di esercizio	Trasferimento delle funzioni	
				data di efficacia	provvedimento
1	Bacoli	NA	in forma singola	15° giorno dalla pubblicazione	DGR a cui è allegato il presente elenco
2	Barano d'Ischia	NA	in forma singola	“	“
3	Camposano	NA	in forma singola	“	“
4	Forio	NA	in forma singola	“	“
5	Grumo Nevano	NA	in forma singola	“	“
6	Ischia	NA	in forma singola	“	“
7	Melito	NA	in forma singola	“	“
8	Qualiano	NA	in forma singola	“	“
9	San Vitaliano	NA	in forma associata con: 1-San Vitaliano (capofila), 2-Scisciano	“	“
10	Scisciano	NA	in forma associata con: 1-San Vitaliano (capofila), 2-Scisciano	“	“
11	Vico Equense	NA	in forma singola	“	“

2. di precisare che le attività e funzioni oggetto del trasferimento sono quelle individuate dall'art. 4-bis della L.R. 9/83, introdotto dall'art. 33 della legge regionale 1/12 e dunque le attività e le funzioni di competenza dell'Ufficio del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'art. 10 della L.R. 19/09, che non riguardano opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la citata deliberazione n. 161/12;
3. di specificare, nel dettaglio, che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, limitatamente alle opere indicate al precedente punto, sono le seguenti, alla luce del paragrafo 5 delle citate Linee Guida:
 - 3.1. (p.1) ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al par. 3 delle Linee Guida, che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
 - 3.2. (p.2) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
 - 3.3. (p.3) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al par. 3 delle Linee Guida, che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
 - 3.4. (p.4) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al par. 3 delle Linee Guida, che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);
 - 3.5. (p.5) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (art. 2 L.R. 9/83 s.m.i.);
 - 3.6. (p.6) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);
 - 3.7. (p.7) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (art. 4 L.R. 9/83 s.m.i.);

- 3.8.** (p.8) controllo sulla realizzazione dei lavori che interessano (art. 5, co. 4, L.R. 9/83 s.m.i.);
- 3.8.1.** (lett.a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- 3.8.2.** (lett.b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- 3.9.** (p.9) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al par. 3 delle Linee Guida, che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 5 L.R. 9/83 s.m.i.);
- 3.10.** (p.10) ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al par. 3 delle Linee Guida, che restano di competenza degli Uffici del Genio Civile (art. 5 L.R. 9/83 s.m.i.);
- 3.11.** attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti (da p.1 a p.10) di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna":
- 3.11.1.** (p.11) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori:
- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori / collaudatore / costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
- 3.11.2.** (p.12) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
- 3.11.3.** (p.13) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;
- 3.11.4.** (p.14) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall'unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- 3.11.5.** conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- 4.** di precisare che il trasferimento di cui al punto 1 decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell'avvenuto trasferimento;
- 5.** di precisare che la richiesta di trasferimento non deve essere ripresentata ogni anno, qualora il comune, l'unione dei comuni o dei comuni in forma associata sia stata già destinatario del trasferimento e che tale trasferimento ha le caratteristiche, a legislazione vigente, di un conferimento definitivo, come già evidenziato ai punti 4 e 7 del dispositivo della deliberazione n. 161/12;
- 6.** di confermare quant'altro disposto con la citata deliberazione n. 161/12, della quale la presente costituisce provvedimento consequenziale;
- 7.** di dare atto che nel complesso, ovvero per le annualità 2012, 2013 e 2014, in applicazione delle richiamate deliberazioni di G.R. nn.i 317/12 e 119/13 e del presente provvedimento, sul territorio regionale risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in attuazione dell'art. 4-bis della L.R. 9/83 s.m.i., nonché della deliberazione n. 161/12 e dell'ulteriore disposizione di attuazione di cui al punto 1, i comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata elencati nell' *allegato "A"*, a partire dalle date ivi specificate, per un totale di n°149 comuni così ripartiti tra le varie provincie:

Prov.	Comuni	
	presenti nella	destinatari del trasferimento in forma singola, associata o in unione di comuni

	provincia	(art. 4-bis L.R. 9/83 smi, DGR. 161/12)				2012÷2014	
		2012 (DGR 317/12)	2013 (DGR 119/13)	2014 (DGR presente)			
	n°	n°	n°	n°	n°	%	
AV	119	11	1	0	12	10 %	
BN	78	19	5	3	27	35 %	
CE	104	31	31	8	70	67 %	
NA	92	8	15	11	34	37 %	
SA	158	5	1	0	6	4 %	
<i>tot.</i>	551	74	53	22	149	27 %	

8. di trasmettere copia del presente provvedimento:
- 8.1. al Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali;
 - 8.2. alla Direzione Generale 53-08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 - 8.3. all'Unità Operativa Dirigenziale 53-08-08 Servizio Sismico;
 - 8.4. alle Unità Operative Dirigenziali provinciali del Genio Civile (53-08-09 Avellino, 10 Benevento, 11 Caserta, 12 Napoli, 13 Salerno);
 - 8.5. alla Direzione Generale 55-13 per le Risorse Finanziarie;
 - 8.6. all'ARCADIS – Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;
 - 8.7. all'Unità Operativa Dirigenziale 40-03-05-00 Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.